



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/0507

Roma, 20 aprile 2020

OGGETTO: decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernente *“Disposizioni urgenti per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per i funzionari della Polizia di Stato durante l'emergenza epidemiologica da covid-19”*.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA	= ROMA =

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di provvedimento concernente l'oggetto, unitamente alla relativa relazione tecnico-illustrativa, qui inviata dalla Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato.

Attesa l'urgenza, si prega di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro il 27 aprile p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il “Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, recante “Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il “*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*” ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” ed, in particolare, il punto 3 nella parte in cui, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è previsto il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1 aprile 2020, recante *“Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Circolare esplicativa”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante *“Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019 concernente *“Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018, recante: “Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.”*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *“Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *“Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo”*;
- VISTA** la circolare n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza recante *“D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale con carattere particolarmente diffusivo;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- CONSIDERATA** la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO** per le predette finalità ed in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria, di dover modificare, per il tempo strettamente necessario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolazione dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato di cui al Titolo II del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ferma restando la durata complessiva del corso di formazione;
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Articolazione dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante "*Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato*", i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato di cui al Titolo II del citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 possono essere svolti, a cura della Scuola Superiore di Polizia, con formazione residenziale o a distanza. Le attività didattiche previste dal Piano della Formazione possono essere erogate in modalità frontale, in video-collegamento o mediante pacchetti di *e-learning*.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE “*DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante “*Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato*” sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei diversi corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione cui possono essere avviati i funzionari della Polizia di Stato.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto dipartimentale del 23 marzo 2018 stabilisce che “*I corsi hanno, di norma, carattere residenziale. Sono a carattere residenziale i corsi disciplinati dal Titolo II, limitatamente alle attività formative che, secondo il Piano della Formazione, si svolgono presso la Scuola*”. Al riguardo si precisa che il richiamato Titolo II disciplina, in particolare, i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

La recente epidemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure urgenti per proteggere la salute della popolazione. Pertanto, ferma restando la peculiare specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato e in aderenza alle direttive emanate dal Governo, si è ritenuto di limitare gli eventi aggregativi del personale ai casi assolutamente necessari, al fine di ridurre al massimo il rischio di contagio.

È stato quindi elaborato l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da 2 articoli, le cui disposizioni modificano, durante la fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, l'articolazione del percorso formativo dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato (carriera dei funzionari di Polizia, carriera dei funzionari tecnici di Polizia e carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia).

In particolare:

l'articolo 1, stabilisce che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 (che prescrive la residenzialità dei corsi in argomento) i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato possono essere svolti, a cura della Scuola Superiore di Polizia, con formazione residenziale o a distanza. Viene, inoltre, previsto, al fine



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di agevolare l'attività della Scuola Superiore di Polizia, assicurando comunque la corretta formazione dei funzionari, la possibilità di erogare moduli formativi flessibili, in relazione alle straordinarie contingenze sanitarie in atto, mediante la esplicita previsione della possibilità di svolgere le attività didattiche previste dal Piano della Formazione in modalità frontale, in video-collegamento o mediante pacchetti di *e-learning*.

l'articolo 2, prevede la clausola di invarianza finanziaria.